



NEWSLETTER - Ottobre 2019

EDIZIONE SPECIALE: LA TARIFFA IMPOSTA DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI SULLE IMPORTAZIONI DI ORIGINE ITALIANA.

International Trade

18 Ottobre 2019 – Entra in vigore la tariffa imposta dal Governo Americano sulle importazioni Italiane: la risposta dei consumatori americani e gli sviluppi della vicenda a livello internazionale.

Il Governo Americano ha introdotto una nuova tariffa sull'importazione dei prodotti di origine italiana, fra i quali: frutta, prodotti ittici, liquori e cordiali (di seguito nella presente nota, per brevità, anche denominata "nuova tariffa").

La nuova tariffa, entrata in vigore lo scorso 18 ottobre, mette in esecuzione la recente [decisione DS316](#) della WTO, che ha accolto la petizione presentata dagli Stati Uniti per l'adozione di contromisure finanziarie agli aiuti di Stato concessi dalla Comunità Europea e da alcuni Stati Membri alla Airbus, in violazione degli interessi economici della Boeing.

Una petizione identica e contraria e' stata presentata dall'Unione Europea (UE) per l'imposizione di contromisure nei confronti degli Stati Uniti. Sulla richiesta dell'UE, una decisione della WTO e' attesa nei prossimi mesi.

Intanto, saranno i consumatori americani a subire gli effetti della nuova tariffa che si rifletterà sul prezzo al dettaglio di alcuni prodotti di origine italiana.

(<https://www.nytimes.com/2019/10/03/business/trump-tariffs.html>);

(<https://www.cnn.com/2019/10/23/talks-with-eu-could-be-an-alternative-to-auto-import-tariffs-commerce-secretary-wilbur-ross-tells-ft.html>).

#####

Focus: Quando il contributo finanziario concesso da un Governo ad un'impresa distorce la concorrenza nel mercato?

Secondo la decisione della WTO, le sovvenzioni, concesse dall'UE ad Airbus, hanno violato l'Accordo "SCM" (vedi *infra*) vigente fra Italia e Stati Uniti in materia di "importazioni sovvenzionate" e "dazi compensativi" (vedi *infra*)

L'Accordo "SCM" della WTO (di seguito, più brevemente, "Accordo") stabilisce il principio secondo il quale se un'importazione sovvenzionata da uno Stato membro della WTO viola gli interessi economici di un'impresa concorrente di un altro Stato membro, e' possibile applicare un dazio doganale in contromisura all'importazione sovvenzionata (c.d. *dazio compensativo*).

Secondo l'Accordo, le "importazioni sovvenzionate" riguardano le seguenti misure: sovvenzioni statali o provenienti da altri enti pubblici e società pubbliche; prestiti; iniezioni di capitale; garanzie di prestito; incentivi fiscali; fornitura di beni o servizi; acquisto di beni.

Inoltre, secondo l'Accordo SCM, un'importazione sovvenzionata determina l'applicazione di un dazio compensativo quando conferisce all'impresa che ne beneficia "un vantaggio" competitivo.

In particolare, l'importazione sovvenzionata e' tale se: (a) e' pregiudizievole per l'impresa concorrente; (b) sussiste un nesso causale tra l'importazione sovvenzionata e detto pregiudizio.

Se vi è una disparità tra il sussidio concesso ed il prezzo di mercato – tale da determinare un vantaggio per l'importazione sovvenzionata - può essere applicato il dazio compensativo, il cui valore sarà pari al differenziale fra le due voci.

L'Accordo SCM contiene, infine, norme dettagliate relativamente all'aspetto procedurale dell'imposizione del dazio compensativo, volte a garantire che le imprese interessate dall'investigazione abbiano opportunità di difendersi presentando osservazioni o documentazione a corredo.

Il Governo Americano ha spesso imposto dazi compensativi sulle importazioni sovvenzionate di origine italiana.

L'United States International Trade Commission (USTC) è l'autorità Americana indipendente titolare del potere di svolgere investigazioni sulle imprese importatrici straniere (di seguito, "Autorità" o "USTC").

La procedura di investigazione dell'USTC, e la successiva imposizione del dazio compensativo da parte del Dipartimento del Commercio Americano, seguono la medesima disciplina illustrata *infra*.

####

Focus: La nuova tariffa sulle importazioni di origine Italiane.

La tariffa di importazione, anche conosciuta come tassa diretta, è una tassa statale imposta su prodotti provenienti da un determinato Paese importatore.

Esistono diverse tipologie di tariffe sull'importazione, fra le quali:

- la tariffa *ad valorem*, che si definisce come una tassa imposta in percentuale sul "valore" del bene importato.
- la tariffa specifica che si definisce come un ammontare di denaro imposto sul peso o sul numero di pezzi del prodotto importato.

La nuova tariffa sui prodotti di origine italiana si qualifica come una tariffa di importazione *ad valorem* del 25%.

- a. *La classificazione merceologica del prodotto oggetto di importazione come strumento di tax planning.*

La classificazione merceologica del prodotto è di fatto un efficace strumento di tax planning, volto ad evitare un'imposizione della nuova tariffa, ove non dovuta.

Tutti i prodotti importati negli Stati Uniti sono soggetti a tariffe sull'importazione, secondo la classificazione merceologica di cui al Sistema Armonizzato Tariffario degli Stati Uniti (United States Harmonized Tariff Schedule (HTS)), ove le singole voci di prodotto sono classificate sulla base di un codice composto da 10 cifre.

L'introduzione della nuova tariffa, ha integrato il sistema di classificazione merceologica HTS. In particolare, la lista contenente i prodotti sottoposti alla nuova tariffa, pubblicata dal Governo Americano, ha integrato la definizione di talune categorie residuali di cui al sistema HTS. Così ad esempio: la classificazione doganale della "frutta", di cui al Capitolo 8 "frutta e noci alimentari" del sistema HTS alla nomenclatura numero "0811.90.80" è stata integrata con la definizione: "Frutta di qualsiasi genere, congelata, bollita, cotta al vapore, o anche non congelata, non bollita e non cotta al vapore". Per effetto di tale integrazione, i prodotti

ortofrutticoli classificati 0811.90.80, andranno soggetti alla nuova tariffa.

La Tabella A allegata alla presente nota contiene una classificazione merceologica aggiornata dei prodotti alcolici, ortofrutticoli ed ittici, sottoposti alla nuova tariffa.

- b. *La dichiarazione del corretto valore di fattura come strumento di riduzione degli effetti della tariffa.*

Per regola generale, in materia doganale, il “valore” del prodotto importato e’ costituito dal prezzo totale pagato dall’importatore al compratore per le merci importate, comprensivo di tutti i costi relativi all’importazione (c.d. valore di transazione).

La corretta indicazione del valore della transazione nella fattura doganale e’, quindi, un secondo strumento di *tax planning*, volto ad evitare che la nuova tariffa sia calcolata sulla base di un valore impositivo iniquo.

La regola del valore di transazione appena illustrata e’ soggetta ad alcune eccezioni.

Una delle eccezioni di maggiore interesse riguarda le importazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo societario (c.d. *scambi intercompany*). In tali ipotesi, infatti, il sistema doganale assume come base imponibile il prezzo di trasferimento infragruppo (*transfer pricing*) e non il prezzo di transazione.

Un riepilogo aggiornato dei costi tariffari vigenti per prodotti alcolici, ortofrutticoli, ed ittici e’ contenuto nella Tabella A allegata alla presente nota.

Focus: i vini Liquorosi e i Vini da Aperitivo Italiani saranno soggetti alla nuova tariffa di importazione?

Nella lista dei prodotti sottoposti alla nuova tariffa di importazione compaiono i liquori e cordiali di origine italiana.

Alcuni vini italiani, ed in particolare i “vini liquorosi” (vini da dessert e vini da aperitivo) per le loro caratteristiche organolettiche (gradazione alcolica, colore, sapore), sono assimilabili a prodotti liquorosi.

La presente nota mira a chiarire quali prodotti del settore saranno effettivamente soggetti alla nuova tariffa.

La legislazione Americana in materia di bevande alcoliche è particolarmente complessa e si distingue per scopi di: produzione ed importazione.

Ai fini della produzione, il Codice Federale degli Stati Uniti stabilisce lo “*standard of identity*” che determina gli ingredienti che il prodotto deve (o può) contenere ai fini della sua produzione ed etichettatura.

In tale settore, i vini liquorosi (da aperitivo e da dessert) ed i liquori e cordiali sono definiti nel modo seguente:

- a. *vino da dessert*: è un vino d'uva con un contenuto alcolico superiore al 14% ma non superiore al 24% in volume e con il gusto, l'aroma e le caratteristiche generalmente attribuite a: *sherry angelica, madera, moscato o porto*;
- b. *vino da aperitivo*: è un vino con un contenuto alcolico non inferiore al 15% in volume, composto da vino d'uva con aggiunta di brandy o alcool, aromatizzato con erbe e altri materiali aromatizzanti naturali, e con o senza aggiunta di caramello a fini coloranti. Il gusto, l'aroma e le caratteristiche sono generalmente attribuiti al *vermouth*.

#####

- c. *liquori e cordiali*: sono i prodotti ottenuti mescolando o ridistillando gli spiriti distillati con sopra frutta, fiori, piante o aromatizzanti naturali o con estratti derivati da infusi, percolazione o macerazione di tali materiali e contenenti (singolarmente o in combinazione) zucchero, destrosio o levulosio, in quantità non inferiore al 2,5% in peso del prodotto finito

Ai fini dell'importazione, invece, la legislazione Americana definisce i medesimi prodotti nel modo seguente:

- a. *vino da dessert*: e' un vino che contiene un titolo alcolometrico volumetrico superiore al 14%, la cui gradazione alcolica è stata generalmente aumentata dall'aggiunta di grappa d'uva. La definizione include *Sherry, Port e Madeira*;
- b. *liquori e cordiali*: sono le bevande alcoliche a cui sono stati aggiunti zucchero, miele o altri dolcificanti naturali e loro estratti o essenze. La definizione include: *Aperol e Amaretto*.

La nuova tariffa di importazione riguarderà solo i liquori e i cordiali, come appena definiti.

Mentre, i vini liquorosi (da dessert e da aperitivo) non saranno soggetti alla nuova tariffa.

Il riepilogo dei liquori e cordiali soggetti alla nuova tariffa e' contenuto nella Tabella A, in allegato alla presente nota.

Le informazioni fornite qui non costituiscono e non intendono costituire una consulenza legale, ma semplicemente informazioni per scopi generali e potrebbero non essere le più aggiornate. L'uso della presente newsletter o dei suoi collegamenti o risorse non crea una relazione avvocato-cliente tra il lettore, l'utente o il browser e lo studio legale. Le opinioni espresse su o attraverso questa newsletter sono quelle dei singoli autori che scrivono individualmente.

www.melchionnalaw.com

Melchionna PLLC

1700 Broadway, 41st Floor
New York, NY 10019

Tel. +1-646-595-8230

info@melchionnalaw.com

Materiale protetto da copyright © Tutti i diritti riservati – Melchionna PLLC.

Tabella A - Lista Prodotti Sottoposti alla nuova Tariffa

Codice di Nomenclatura	Descrizione del prodotto	Importo del Dazio
2208.70.00	Liquori e Cordiali	25% valorem
0811.90.80	Frutta di qualsiasi genere, congelata, bollita, cotta al vapore, o anche non congelata, non bollita e non cotta al vapore.	14.5% + 25% valorem
2008.60.00	Ciliegie, in qualsiasi modo preparate o conservate	6.9€/kg + 4.5% + 25% valorem
2008.70.20	Pesche (escluse le nettarine), in qualsiasi modo preparate o conservate	17% + 25% valorem
2008.97.90	Mix di frutta o di vegetali, in qualsiasi modo preparati o conservati (ad esclusione della macedonia di frutta tropicale)	14.9% + 25% valorem
2009.89.65	Succo di frutta di ciliegia, concentrato o non concentrato	0.5€/liter + 25% valorem
2009.89.80	Succo di qualsiasi vegetale, ad eccezione del succo di pomodoro, concentrato o non concentrato	0.2 €/ liter + 25% valorem
2007.9970	Gelatina di frutta di ribes e frutti di bosco	1.4% + 25% valorem
2008.40.00	Pere, in qualsiasi modo preparate o conservate	15.3% + 25% valorem
2009.89.20	Succo di frutta di pera, concentrato o non concentrato	0.64€/liter + 25% valorem
2009.89.40	Succo di frutta di prugna, concentrato o non concentrato	0.64€/liter + 25% valorem
0805.10.00	Arance, fresche o essiccate	1.9€/kg + 25% valorem
0805.21.00	Mandarini e altri ibridi di agrumi simili (tra cui mandarini, satsuma, clementine, wilkings) freschi o essiccati	1.9€/kg + 25% valorem
0805.22.00	Clementine, fresche o essiccate	1.9€/kg + 25% valorem
0805.50.20	Limoni, freschi o essiccati	2.2€/kg + 25% valorem
0812.10.00	Ciliegie, temporaneamente conservate, inadatte per consumo immediato	13.4€/kg + 25% valorem

0813.40.30	Ciliegie essiccate	10.6€/kg + 25% valorem
1605.53.05	Cozze, in prodotti contenenti pesce o in piatti pronti	25% valorem
1605.56.05	Prodotti di vongole, vongole e conchiglie, in prodotti contenenti pesce o in piatti pronti	25% valorem
1605.56.10	Vongole di rasoio in recipienti ermetici, in qualsiasi modo preparate o conservate	25% valorem
1605.56.15	Vongole bollite in contenitori ermetici non superiori a 680 gr per peso lordo	10% + 25% valorem
1605.56.20	Vongole, preparate o conservate, escluse le vongole bollite, in contenitori ermetici per consumo immediato	25% valorem
1605.56.30	Vongole, preparate o conservate, diverse da quelle contenute in contenitori ermetici	25% valorem
1605.56.60	Cardi e arche, in qualsiasi modo preparati o conservati	25% valorem
1605.59.05	Prodotti di molluschi in prodotti contenenti pesce o in piatti pronti	25% valorem
1605.59.60	Molluschi, in qualsiasi modo preparati o conservati	25% valorem